



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 25

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto, somministrazione e consumo di bevande in bottiglia, bicchieri o altri contenitori in vetro.

IL SINDACO

Rilevato:

- che in occasione della manifestazione di pubblico spettacolo “La Pasquetta con il Mahja” del 22.04.2019, che si terrà in Torre Suda su Via Borromeo, è previsto un rilevante afflusso di persone che potrebbe comportare il verificarsi di un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori e che tanto potrebbe arrecare, in caso di rottura, un pericolo per l’incolumità personale nonché danni al patrimonio pubblico e privato;
- che in caso di svolgimento di manifestazioni musicali su suolo pubblico, tali condotte, associate all’affollamento e all’ipotesi di euforia collettiva, oltre a rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano ed accrescono le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato a mezzo della disponibilità di utilizzo di oggetti contundenti, quali bottiglie e bicchieri di vetro;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- la vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante – e somministrazione per il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro.

Considerato che l’adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico nonché un valido strumento di prevenzione di condotte anti giuridiche.

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’art. 54, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno, rubricato “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione” ed in particolare: l’art. 1 “Ai fini di cui all’art. 54, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 16 della legge n. 689/1981;

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti:

- l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

ORDINA

Nel Comune di Racale, marina di Torre Suda, il giorno 22.04.2019, in occasione della manifestazione di pubblico spettacolo "La Pasquetta con il Mahja" che si terrà su Via Borromeo e limitatamente agli esercizi pubblici ubicati nella zona della predetta manifestazione:

1. E' fatto divieto di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – e di somministrare per il consumo bevande contenute in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro dalle ore 10,00 alle ore 23:00 del 22.04.2019;
2. È fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro per il consumo di bevande nell'area pubblica di svolgimento della manifestazione dalle ore 10:00 alle ore 23:00 del 22.04.2019;
3. È fatto divieto di consumare nell'area pubblica di svolgimento della manifestazione bevande contenute in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro dalle ore 10:00 alle ore 23:00 del 22.04.2019;
4. È fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di esporre in modo ben visibile al pubblico copia del presente provvedimento.

SANZIONI

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1 bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981.

DISPONE

La presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Racale.

Che la presente ordinanza sia notificata alle Forze dell'Ordine (Polizia Locale, Comando Stazione dei Carabinieri di Racale, Commissariato P.S. Gallipoli) per la predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo.

Il Comando di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Dalla Residenza Comunale, 16.04.2019.

IL SINDACO
Dott. Donato METALLO


